



MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

CITTA' DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

**Regolamento per la disciplina degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N°25 DELL'11.07.2008**

INDICE

ART 1 – Leggi e norme di riferimento

ART 2 – Durata del presente regolamento

ART 3 – Sfera di applicazione

ART 4 – Delimitazione della licenza di somministrazione

ART. 5 - Tipologia degli esercizi

ART. 6 - Oggetto dell'autorizzazione

ART. 7 - Superficie di somministrazione

ART. 8 - Domanda di autorizzazione

ART. 9 – Rilascio dell'autorizzazione

ART. 10 – Interruzione termini

ART. 11 – Impatto acustico ed ambientale

ART. 12 – Rilascio di più autorizzazioni d'esercizio per uno stesso locale. Trasferibilità.

ART. 13 – Divieto di somministrazione di superalcolici

ART. 14 - Trasferimento di esercizi

ART. 15 - Subingresso

ART. 16 – Sorvegliabilità del locale

ART. 17 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Leggi e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina le autorizzazione, per l'apertura, la chiusura, il trasferimento dei pubblici esercizi dediti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La fonte normativa è:

- Legge n° 287/1991;
- D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.

Art. 2

Durata del presente regolamento

Il presente regolamento resta in vigore fino al mutamento e/o modifiche delle richiamate fonti normative.

Art. 3

Sfera di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il presente regolamento non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi seguenti:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad Alberghi, Pensioni, Locande o ad altri Complessi Ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nell'interno di stazioni ferroviarie;
- d) negli esercizi di cui all'art. 5 comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Art. 4

Delimitazione della licenza di somministrazione

Un pubblico esercizio può esercitare l'attività di somministrazione esclusivamente in riferimento al "tipo" di autorizzazione posseduta. Chiunque svolge attività di somministrazione non corrispondente al tipo di autorizzazione posseduta, incorre nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 5

Tipologia degli esercizi

I pubblici esercizi per i quali sono rilasciabili le autorizzazioni oggetto del presente regolamento sono quelli distinti ai sensi dell'art. 5 Legge n. 287/1991:

- a)** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b)** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c)** esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d)** esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 6

Oggetto dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006 sono stati eliminati i vincoli riferiti a quote di mercato predefinite, pertanto le autorizzazioni sono rilasciate per i casi seguenti e senza vincolo di contingentamento:

- apertura di nuovi esercizi;
- aggiunta di nuove tipologie in esercizi esistenti;

L'ampliamento non è soggetto ad alcuna autorizzazione, salvo il caso in cui, per lo stesso, sia stata rilasciata concessione edilizia.

Art. 7

Superficie di somministrazione

Non è stabilito alcun limite o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività nel rispetto delle prescrizioni urbanistico – edilizie e igienico - sanitario

La superficie di somministrazione di un pubblico esercizio è costituita dai locali destinati all'attività di somministrazione, ivi compresa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, vetrine, espositori delle merci e simili, purchè contigua e collegata, funzionalmente e direttamente, al pubblico esercizio.

Non costituiscono superficie di somministrazione: l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione e servizi, nonché le aree pubbliche eventualmente occupate.

Non fa, altresì, parte della superficie di somministrazione l'area occupata da sale da gioco, sale da biliardo, sale destinate a funzioni di trattenimento e svago e simili.

Per gli esercizi che operano esclusivamente su aree pubbliche in concessione valgono, per l'individuazione della superficie di somministrazione, i criteri sopra indicati.

Art. 8

Domanda di autorizzazione

La domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio, deve essere rivolta al Sindaco.

Nella stessa devono essere indicati:

- **Per le persone fisiche**: dati anagrafici, residenza, dati fiscali;
- Il possesso dei requisiti professionali così come previsti dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. L. 223/2006, convertito in legge n. : 248/2006;
- indicazione dell'immobile ove verrà svolta l'attività sul territorio comunale;
- tipologia dell'esercizio richiesto;
- titolo di disponibilità (proprietà, affitto od altro) ;
- **Per le società**: ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità del legale rappresentante
- Il possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante ovvero di un suo delegato così come così come previsti dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. L. 223/2006, convertito in legge n. : 248/2006;
- indicazione dell'immobile ove verrà svolta l'attività sul territorio comunale;
- tipologia dell'esercizio richiesto;
- titolo di disponibilità (proprietà, affitto od altro) ;

Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è rilasciata previo accertamento dell'Ufficio preposto al possesso delle prescritte concessioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico- sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, con l'osservanza delle autorizzazioni sopra richiamate.

L'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è ammesso ai soggetti che non godono dei previsti requisiti morali:

- a) che sono stati dichiarati falliti;
- b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Art. 10

Interruzione termini

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; decorso inutilmente il predetto termine la domanda verrà archiviata.

Art. 11

Impatto acustico ed ambientale

Il Comune verifica, preventivamente alla concessione dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico.

Il Comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale. L'area antistante l'ingresso dell'esercizio dove abitualmente i clienti si trattengono a fumare, deve essere dotata dai gestori di adeguato posacenere – mobile o fisso.

Art. 12

Rilascio di più autorizzazioni d'esercizio per uno stesso locale. Trasferibilità.

Per uno stesso locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni corrispondenti ai vari tipi di esercizio, fatti salvi i divieti di legge.

Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale, ad altra sede, anche separatamente, previa specifica autorizzazione.

Art. 13

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi qualsiasi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nel corso delle sagre e fiere, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Art. 14

Trasferimento di esercizi

Il trasferimento di un esercizio già esistente è subordinato ad autorizzazione, che è rilasciata previa verifica della destinazione d'uso e delle condizioni di igienicità e delle norme urbanistiche vigenti.

Art. 15

Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante abbia i requisiti professionali così come previsti dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. L. 223/2006, convertito in legge n. : 248/2006;

Art. 16

Sorvegliabilità del locale

Il locale, sede di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere sempre "sorvegliabile", ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, D.M. (Ministero Interno) 17 dicembre 1992, n. 564.

Art. 17

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.
2. E abrogato il precedente documento di programmazione della rete comunale dei pubblici esercizi.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia per quanto compatibili.